

conti, e la Camera con quest'articolo 8 non ha certamente voluto adottare un diverso principio. Io la prego perciò di volerne fare esplicita dichiarazione.

MACCHI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Avverto che l'articolo 8 dice *immediatamente*.

MACCHI, relatore. Si sopprima la parola *immediatamente*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Abatemarco.

ABATEMARCO. Anch'io divisava di fare quest'osservazione. Se il Consiglio di Stato è giudice delle decisioni della gran Corte dei conti, le è superiore, e sarebbe adunque una anomalia che i giudici inferiori fossero equiparati ai giudici superiori.

In tutti i paesi d'Europa l'ordine è stabilito a questo modo: Consiglio di Stato, Corte di cassazione e Corte dei conti.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se all'articolo ottavo debba farsi la variazione proposta, per cui esso sarebbe nei seguenti termini:

« I componenti la Corte dei conti sono pari negli stipendi, nei gradi e per ogni prerogativa al Consiglio di Stato.

« La Corte dei conti ha posto immediatamente dopo la Corte di cassazione nelle pubbliche funzioni. »

Voci. « E dopo il Consiglio di Stato. »

Dal banco dei ministri. È lo stesso.

MACCHI, relatore. Proporei che si dicesse:

« I componenti la Corte dei conti sono pari negli stipendi ed ogni prerogativa al Consiglio di Stato. » Poi, se non si può fare altrimenti, in un articolo speciale si dica: « La Corte dei conti ha posto immediatamente dopo quelle del Consiglio di Stato e di cassazione. »

Del resto, non parmi sia il caso di dare soverchia importanza alla cosa, considerando essere assai raro il caso in cui possa nascere questo conflitto di precedenza o di competenza, mentre una sola debb'essere la gran Corte dei conti, ed una sola è quella di cassazione; e l'una ha sede in una città, e l'altra in un'altra. Sarebbe peccato, per sì lieve cosa, tornar da capo a discutere una legge che dovrebbe essere posta in vigore col primo giorno dell'imminente anno.

MUGLIETTI, ministro di grazia e giustizia. Qualora la Camera credesse di poter cancellare le parole: *ha posto immediatamente dopo di esso nelle pubbliche funzioni*, io mi terrei abbastanza soddisfatto.

DEPRETIS. Mi spiace dover interrompere la discussione, ma debbo fa osservare alla Camera che l'articolo 8 è votato, e che perciò non vi si può tornar sopra nè per modificarlo, nè per rischiararlo, e nemmeno per migliorarne la redazione. Non vale il dire che trattasi di uno schiarimento e di cosa assai poco importante. Questa volta sarà cosa di nessuna conseguenza; ma, signori, quando avremo stabilito un precedente, io non so se un'altra volta i cambiamenti o gli schiarimenti non si verranno a proporre anche sopra disposizioni essenziali. Una volta che la Camera ha pronunziato, il suo voto deve rimanere intatto, altrimenti non è più possibile una seria discussione.

Io prego quindi la Camera di non introdurre nelle nostre discussioni questo precedente, che sarebbe assolutamente pessimo.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

CAPRIOLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Io mi associo perfettamente alle osservazioni

fatte dall'onorevole Depretis, ed aggiungo che in 12 anni di vita parlamentare non è mai accaduto che si sia aggiunto o tolto ad un articolo di già votato, la qual cosa potrebbe riuscire pericolosissima.

Nell'ufficio III, al quale appartengo, io aveva proposto la soppressione delle parole: *ed ha posto dopo di essa nelle funzioni pubbliche*, perchè io credo che i corpi dello Stato e le magistrature non debbano intervenire a funzioni di sorta. Parlasi continuamente di libertà dei culti, di separazione della Chiesa dallo Stato, e poi si vuole che i magistrati vadano in processione. Parmi che l'ufficio approvasse la mia proposta, e mi spiace che non sia stata propugnata dal commissario ed accolta dalla Commissione, perchè non ci troveremo in questo imbroglio.

Checchè sia, non essendosi i ministri messi d'accordo prima della votazione dell'articolo 8, allo stato in cui sono le cose non si può più cambiare quell'articolo.

Se il Senato crederà opportuno di cambiarlo, e forse ne cambierà degli altri, allora sarà emendata la legge ritornando in questo recinto.

Ma ora l'articolo deve stare com'è, qualunque ne siano le conseguenze, le quali del resto non potranno mai essere gravi, trattandosi di cosa di lievissimo momento.

PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Capriolo.

CAPRIOLO. Io sono d'accordo coll'onorevole Depretis, che essendosi votato l'articolo 8, ed anche i successivi, non convenga di venire a modificazioni di sorta alcuna. Ma parmi che vi sia un facile rimedio per assecondare i desiderii dell'onorevole guardasigilli.

Abbiamo le *Disposizioni generali*, possiamo aggiungere un articolo ultimo, l'articolo 8, e dire: « Quando ad una pubblica funzione col Consiglio di Stato interviene anche la Corte di cassazione, in tal caso questa precede la Corte dei conti. »

Così non vi è più contraddizione, è un articolo aggiunto, che racchiude una disposizione speciale per un determinato caso.

MACCHI, relatore. La Commissione accetta quest'espedito.

CAPRIOLO. Nè può muovere difficoltà la parola *immediatamente* che sta scritta in esso articolo ottavo, perciocchè viene ad essere chiaro che nell'articolo ottavo parlasi del caso in cui nella funzione non intervengano che due soli di quei corpi, cioè il Consiglio di Stato e la Corte dei conti; in questo caso dispone l'articolo ottavo che la Corte dei conti tien dietro *immediatamente* al Consiglio di Stato. Qualora poi, ed è un altro caso, oltre a quei due corpi, intervenga anche la Corte di cassazione, in questo speciale caso la Corte dei conti deve lasciare il posto alla Corte di cassazione, e per questo speciale caso disporrebbe il nuovo articolo 59. E così riuscirebbe tolta ogni difficoltà ed ogni contraddizione.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni ha la parola.

PANATTONI. Quando non vi fosse altro espediente, io aderirei di buon grado al temperamento dell'onorevole Capriolo; ma mi credo in dovere di fare una osservazione. Allorquando, prima d'andare al voto definitivo, si propone un semplice schiarimento, io credo che l'adozione di questo non urterebbe direttamente col principio costituzionale. Per regola generale, io sono del parere di coloro i quali credono e tengono ed hanno giusta ragione di tenere per fermo che, quando l'Assemblea sopra qualsiasi proposta ha deliberato, non si possa tornare indietro. Ma, se sopravviene il semplice bisogno di una dilucidazione o schiarimento su cosa non con-